

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge n.190 del 6/11/2012 art.1 comma 16 lettera c "Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii – Obbligo pubblicazione decreti;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 91 del 10/02/2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

- VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno 2022;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- VISTA** la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
- VISTO** l'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115 il quale stabilisce che gli Stati membri attivino un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite dal medesimo regolamento e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della Pac;
- VISTO** il paragrafo 5.1, "Interventi sotto forma di pagamenti diretti", del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) nel quale, in applicazione e in conformità al regolamento sopra menzionato, sono definite, tra l'altro, le schede intervento relative agli schemi volontari per il clima e l'ambiente (eco-schemi) tra i quali, in particolare, quello relativo all' "Eco-schema 3 salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico";
- PRESO ATTO** che in data 23/12/2022 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha adottato il Decreto Ministeriale n. 660087, con il quale sono state fissate le "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"; l'art. 19, comma 1, del menzionato decreto ministeriale, "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico" dispone che: *"Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro (...)"*;
- PRESO ATTO** altresì che il sopracitato decreto al comma 2 del medesimo articolo 19 precisa che: *"Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente"*;
- CONSIDERATO** che il regime di sostegno relativo all'Eco-schema 3 presenta un impatto positivo a livello ambientale e che pertanto è opportuno permettere la più ampia adesione degli agricoltori a detto regime anche per gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica con densità compresa tra 301 e 400 piante per ettaro, sebbene, come si evince dall'ultima indagine ISTAT sulle colture arboree (2017), la densità degli oliveti siciliani compresi tra le 250 e 399 piante per ettaro rappresenti solo l'1,12% della superficie investita ad olivo;

CONSIDERATO che l'Eco-schema 3, destinato specificatamente all'olivicoltura, prevede un premio stimato di 220 euro ad ettaro per gli oliveti di particolare valore paesaggistico e storico ed elevato a 264 euro per ettaro relativamente alle parcelle nelle aree Natura 2000 o Zone vulnerabili ai nitrati (Zvn);

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, dover esercitare la facoltà di deroga di cui all'articolo 19 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 e dunque prevedere che possano accedere al pagamento dell'Eco-schema 3 "Salvaguardia olivi di valore paesaggistico", nel rispetto di quanto stabilito dal citato decreto, gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, con una densità compresa da 301 a 400 piante per ettaro, presenti nel territorio della Regione Siciliana;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Di esercitare la facoltà di deroga di cui all'articolo 19 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, e dunque prevedere che possano accedere al pagamento dell'Eco-schema 3 "Salvaguardia olivi di valore paesaggistico", nel rispetto di quanto stabilito dal citato decreto, gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti, a valenza ambientale e paesaggistica, con una densità compresa da 301 a 400 piante per ettaro, presenti nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

Di dare atto che la presente deroga non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Di trasmettere la presente deroga all'Autorità di Gestione Nazionale del PSP 2023/2027 presso il MASAF e all'Organismo Pagatore AGEA.

Art. 5

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale.

Palermo, 02/05/2023

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta